

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|              |   |
|--------------|---|
| (NA) QUADRI  | Presidente  |
| (NA) CONTE   | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) RUSSO   | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SCOTTI  | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore SCOTTI ANNA

Nella seduta del 01/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la richiesta di esibizione di documentazione bancaria, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.

Con nota del 10 gennaio 2014, il ricorrente ha rivolto alla banca resistente la richiesta di copia di tutti gli assegni tratti sul conto corrente intestato alla propria impresa individuale, e acceso presso la Filiale di Salerno dell'intermediario, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010; deduceva che la richiesta era motivata dal sospetto che gli fossero stati addebitati importi, per incasso di assegni recanti firma apocrifa. In mancanza di riscontro dell'intermediario al reclamo formulato nei termini di cui sopra, con ricorso del 18 febbraio 2014, ha adito l'Arbitro bancario finanziario

chiedendo di ordinare alla banca convenuta l'invio della documentazione richiesta con la nota sopra citata, alla quale ha fatto rinvio.

Con le controdeduzioni pervenute il 4 aprile 2014, l'intermediario ha affermato che il ricorrente aveva già precedentemente richiesto copia della documentazione oggetto del presente procedimento. In particolare, *i)* il 10 dicembre 2010, richiedeva copia degli assegni emessi sul conto corrente n. 30319 dall'1 gennaio 2007 sino alla data dell'istanza, richiesta che veniva riscontrata a mezzo raccomandate dei 4 gennaio 2011, 28 gennaio 2011, 9 febbraio 2011 e 18 febbraio 2011, regolarmente ricevute dal cliente, all'indirizzo dallo stesso indicato, giusta relativi avvisi di ricezione acclusi; *ii)* in data 2 gennaio 2012, il ricorrente rinnovava l'istanza con riferimento agli assegni emessi dall'1 gennaio 2010 all'11 luglio 2011, richiesta che riceveva riscontro il successivo 20 gennaio. A ciò aggiungeva che gli assegni consegnati in copia – nel numero di oltre cinquecento – non avevano costituito oggetto di alcun disconoscimento da parte del ricorrente; e che quest'ultimo non aveva mai impugnato gli estratti dei conti correnti, predisposti ed inviati periodicamente, su cui i suddetti assegni erano stati emessi.

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso non può essere accolto.

Preliminarmente, potrebbe discutersi dell'idoneità della nota inviata dal ricorrente all'intermediario a rivestire i caratteri della preventiva proposizione del reclamo, che, ai sensi della Sezione I - disposizioni di carattere generale- PAR. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 12.11.2011, rubricato *Definizioni*, è costituito da *ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, email) all'intermediario un suo comportamento omissivo*; e il cui onere, nell'orientamento espresso nell'ambito delle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario, non può essere soddisfatto da una mera richiesta formulata all'intermediario (ABF Napoli decisioni n. 368/2010 e n. 374/2010).

Nel caso di specie, la richiesta – singolarmente inviata alla filiale di Catanzaro della banca, laddove la sede legale di quest'ultima si trova altrove e il rapporto di conto corrente *de quo* era acceso presso la filiale di Salerno, come ha rilevato anche l'intermediario in

sede di controdeduzioni – non contiene alcuna contestazione di un comportamento omissivo imputabile all'intermediario; a meno di non volere ritenere che la censura volesse investire il comportamento della banca nell'attuazione dei suoi obblighi conseguenti alle prime richieste, inoltrate il 10 dicembre 2010 e il 2 gennaio 2012, nel qual caso si rinnova la sensazione di singolarità del comportamento del ricorrente che non ne fa alcun cenno né nel reclamo, né nel ricorso introduttivo del presente procedimento.

Ma, è proprio la circostanza dell'esistenza di tali precedenti richieste che fa emergere l'infondatezza del ricorso. L'intermediario, infatti, ha prodotto l'istanza del ricorrente, del 10 dicembre 2010 – con la quale egli richiedeva la copia degli assegni tratti sul conto corrente di cui era titolare presso la banca, dal 1° gennaio 2007, precisando che l'invio sarebbe dovuto avvenire presso il proprio legale – e le note di accompagnamento alla consegna della documentazione richiesta, corredate dei relativi avvisi di ricevimento; altresì, ha prodotto la richiesta, formulata dal medesimo ricorrente con nota del 2 gennaio 2012 – sempre per ottenere copia degli assegni emessi nel periodo dal 1 gennaio 2010 all'11 luglio 2011, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal cliente il successivo 20 gennaio 2012 che attestava di avere ricevuto quanto richiesto.

Alla luce di tanto, indipendentemente dalla idoneità formale del reclamo, sembra evidente che tale atto, così come il ricorso, appare inficiato dalla sua estrema genericità. Indubbiamente, è principio ormai consolidato che la richiesta di accesso alla documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119 t.u.b., è legittimamente proposta, purché contenga gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti, e potendo, anzi, avere ad oggetto *tutta* la documentazione relativa ad un determinato rapporto, occorre in questo procedimento tenere conto della circostanza che la banca aveva ottemperato ad una richiesta che appare obiettivamente sovrapponibile a quella di cui si discute; a fronte di ciò, peraltro, il ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, eccepire l'incompletezza della documentazione fornitigli, e indicare specificamente gli assegni, le cui copie non gli erano state consegnate.

L'infondatezza della richiesta è viepiù manifesta, ove si consideri che il ricorrente non ha contestato la ricezione degli estratti conto, e neppure ne ha impugnato il contenuto, pur avendo la possibilità di verificare l'adempimento della banca alla richiesta formulata. Invece, non vi è motivo di ritenere che tale invio sia stato incompleto, ovvero che l'istanza del ricorrente abbia un oggetto diverso e, quindi, un autonomo fondamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

Decisione N. 4930 del 29 luglio 2014

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI